

12 LUGLIO 2023

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE RISTORAZIONE: SERVIZIO DI RISTORAZIONE UNIVERSITARIA PRESSO I RISTORANTI UNIVERSITARI E SERVIZIO DI BAR INTERNI, CON ADOZIONE DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI EX DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI DATA 25 LUGLIO 2011: RIDETERMINAZIONE SCADENZA CONTRATTUALE.

C.I.G.: 7630367A09

Premesso che:

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m. recante "*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore*", istituiva dell'Opera Universitaria quale Ente pubblico provinciale, attribuisce alla stessa la competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra cui il servizio di mensa;

l'articolo 17 della citata legge provinciale stabilisce che il servizio di mensa può essere gestito dall'Opera Universitaria direttamente o mediante appalto o convenzione con enti o privati;

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 di data 24 gennaio 2018 sono stati approvati gli elementi essenziali della procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione universitaria, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa *ex art.* 16 comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2, e sono state contestualmente delegate all'Agenzia per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento le funzioni di stazione appaltante;

con determinazione del Direttore n. 134 di data 17 luglio 2018 sono stati definitivamente approvati gli atti di gara relativi alla procedura di cui in oggetto;

a seguito della successiva procedura ad evidenza pubblica, è stato assegnato all'impresa aggiudicataria, Risto 3 s.c. l'appalto di durata triennale, rinnovabile, ed è stato sottoscritto il relativo contratto in data 14/7/2020 (giusta atto pubblico notaio Dolzani con Studio in via Grazioli n. 79 a Trento, n. repertorio 74.100, atto n. 22.201);

a causa delle note vicende connesse all'emergenza pandemica, con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di data 01/09/2020 (prot. Opera n. 76530911/20) è stata disposta una rimodulazione del servizio in riduzione; in particolare è stata prevista, relativamente al servizio di distribuzione dei pasti all'utenza, un'apertura graduale delle strutture, anche alla luce dell'inizio differenziato dell'attività didattica tra i vari dipartimenti dell'Università degli Studi di Trento, disponendo, in particolare, l'avvio dell'esecuzione a decorrere dal 14 settembre 2020, per le seguenti strutture:

- Mensa Povo 1,
- Mensa T. Gar,

- Mensa Mesiano,
- Bar Povo 1;

inoltre, come risulta dalla ricognizione effettuata in data 23/03/2022, prot. Opera 4136/2022, a causa dello stato pandemico, che ha ridotto in modo considerevole l'utenza del servizio ed ha imposto ulteriori misure ed accorgimenti ai fini dell'erogazione del servizio, è stato necessario rimodulare l'orario di apertura settimanale, con la chiusura dei punti di ristorazione nelle giornate di sabato, domenica e festivi, e con la chiusura serale nei mesi di agosto e settembre; in occasione della predetta ricognizione, si è altresì preso atto che durante l'espletamento del servizio si era provveduto ad autorizzare l'apertura dei seguenti ulteriori punti di ristorazione:

- Bar di Mesiano a far data dal 01/07/2021;
- Mensa Povo 0 a far data dal 27/09/2021;

in relazione a dette circostanze, comportanti la diminuzione delle prestazioni pattuite, la società Risto 3 s.c. con nota del 01/12/2021 (prot. Opera n. 13336), "*considerato quanto previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 220 d.d. 12/02/2021, di attuazione dell'art. 7 quater della L.P. 2/20*", aveva provveduto a richiedere la proroga del contratto, chiedendo che il termine di durata contrattuale fosse fissato al 31/08/2024, ed a richiedere un'anticipazione finanziaria pari ad € 250.000,00, riservandosi di formulare ulteriori richieste;

il citato art. 7 quater, legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, introdotto dall'art. 5 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, stabilisce che "*Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questo comma, può essere corrisposta al prestatore un'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento dell'importo contrattuale nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascun anno. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di un anno, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale complessivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma*";

con nota del 23 giugno 2023, la Società Risto 3 s.c. ha rinnovato la richiesta di proroga del contratto già presentata con nota del 01/12/2021 (omettendo, peraltro, l'originaria richiesta di anticipazione), ed ha altresì formulato "*espressa istanza di revisione delle condizioni economiche che dovranno essere rideterminate a seguito di apposita rinegoziazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del Contratto, dagli artt. 106 e 175 del D.lgs. 50/2016, nonché dall'art. 35, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6*";

considerato che:

per quanto qui interessa, l'art. 106, comma 1, lett. c) del D. lgs. 50/2016, al pari dell'art. 27, comma 2, lett. c) della legge provinciale n. 2/2016, consente la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, al ricorrere dei presupposti, ivi previsti, ossia:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale (art. 27, comma 2, lett. c, legge provinciale n. 2/2016);

come è noto, con riferimento ai rapporti contrattuali di durata, è stato affermato che qualora sia insorto, a causa degli effetti della pandemia, uno squilibrio delle condizioni negoziali che vada oltre l'alea normale del contratto, la clausola generale di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti, racchiusa negli artt. 1175 e 1375 cod. civ., fa insorgere nelle Parti l'obbligo di addivenire a nuove trattative, al fine di riportare l'equilibrio negoziale entro i limiti di detta alea;

il contratto stipulato in data 14/7/2020 aveva previsto che, in relazione agli effetti prodotti dalla pandemia, le Parti medesime avrebbero dovuto rinegoziare in buona fede le adeguate modifiche ai contenuti del contratto *“con l'obiettivo, per quanto possibile, di conseguire un riallineamento del medesimo all'equilibrio economico originario nei limiti consentiti dalla disciplina vigente, ivi compresa quella che potrà entrare in vigore durante l'esecuzione contrattuale, tenendo conto dell'intero periodo contrattuale pattuito”*;

considerato altresì che:

l'art. 35, comma 4, legge provinciale 16 giugno 2022, n. 2, prevede che *“Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma”*;

ritenuto che:

con riferimento alla richiesta di estensione della durata originaria del contratto, sussistono i presupposti per il relativo riconoscimento, in ragione della riduzione del servizio subita dall'appaltatore in relazione a quanto originariamente pattuito (a causa delle disposte rimodulazioni in diminuzione, sopra richiamate), al fine di riequilibrare l'originario sinallagma del contratto, fermo restando l'importo originario del contratto medesimo;

difatti, la rimodulazione del servizio è stata esclusivamente dovuta a circostanze imprevedibili e non governabili dalle Parti (ossia la pandemia da Covid-19), per l'oggettiva impossibilità (parziale) di espletamento del medesimo, come disposto dalla stazione appaltante;

non risulta alterata la natura generale del contratto;

d'altra parte, il sopra citato art. 7-*quater*, legge provinciale n. 2/2020, ha riconosciuto, per il caso dei servizi di ristorazione scolastica e universitaria, la predetta modalità (estensione della durata) quale strumento per attenuare l'impatto di dette oggettive circostanze sull'originario sinallagma;

ritenuto altresì che:

appare congrua l'estensione della durata originaria di 224 giorni, fermo restando un diverso termine, più breve, qualora dovesse giungersi alla saturazione del valore originario del contratto (Euro 7.158.620,20);

la predetta quantificazione è stata desunta effettuando la media tra i giorni di chiusura, calcolati dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di avvio dell'esecuzione del servizio nelle varie strutture (1.569 giorni), rispetto al numero dei punti di ristorazione/bar (7) a regime ordinario (vedasi a tale proposito la relazione di variante redatta dal DEC prot. Opera n. 121058230/23);

tale estensione temporale non comporta alcun incremento del valore del contratto.

Considerato che:

sulle ulteriori istanze, formulate dall'appaltatore con la nota del 23/06/2023, si procederà con separato esame, ai sensi della disciplina vigente e di contratto;

visto quanto sopra esposto,

si propone quindi di rideterminare il nuovo termine contrattuale alla data del 22/02/2024, ovvero al diverso, minor termine, nel rispetto dell'importo contrattuale originariamente previsto per la durata triennale.

Si prende atto che tale rideterminazione comporta la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'art 106 c. 5 del D. Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, applicabile *ratione temporis*;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di rideterminare, per le ragioni espresse in premessa, la scadenza del contratto stipulato il 14 luglio 2020 con la Società Risto3 s.c. inerente il “*Servizio di ristorazione universitaria presso di ristorazione universitari e servizio di bar interni, con l’adozione dei criteri minimi ambientali ex decreto ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 25/07/2011*” alla data del 22/02/2024, o al diverso termine (minore), nel rispetto dell'importo contrattuale originariamente previsto per la durata triennale;
2. di dare atto che i costi conseguenti alla rideterminazione della durata, per la competenza dell'anno 2023, trovano copertura sul programma di spesa n. 70 adottato con determinazione

- n. 203/2022, sulla macrovoce "*Servizi di ristorazione*", centro di costo 12 "Servizio di Ristorazione", budget 2023;
3. di imputare i costi per la competenza 2024, dal 1 gennaio al 22 febbraio 2024, alla macrovoce "Servizi di ristorazione", centro di costo 12 "Servizio di Ristorazione", sul budget 2024, per l'importo stimato sulla base dei costi sostenuti nel corso del contratto pari a € 130.000,00;
 4. di procedere a separato esame, ai sensi della vigente disciplina di legge e di contratto, con riferimento alle ulteriori istanze, formulate dall'appaltatore con la nota del 23/06/2023;
 5. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'art 106 c. 5 del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

LA RAGIONERIA
